

BGer 6S.237/2004 vom 13. August 2004

Bundesgericht, 2004-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6S.237_2004

FR: TF 6S.237/2004 du 13 août 2004

IT: TF 6S.237/2004 del 13 agosto 2004

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (128 II 311 consid. 1 e riferimenti).

E. 1.2

In base all' art. 83 cpv. 1 DPA le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante rimedio di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale possono essere impugunate con ricorso per cassazione al Tribunale federale, conformemente agli art. 269-278bis PP ; la legittimazione ricorsuale spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al procuratore generale che all'amministrazione interessata. Il ricorso può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Incombe al ricorrente di esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate e in cosa consiste tale violazione. Egli non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).

E. 1.3

L'ultima istanza cantonale ha giudicato il ricorso, presentato il 4 luglio 2003 dalla CFCG contro la sentenza 16 giugno 2003 del Giudice della Pretura penale, inammissibile per discrepanze rispetto allo stato di fatto ritenuto in actis, nonché per carenza di motivazione (sentenza impugnata pag. 5 e seg.). In questo senso il giudizio di inammissibilità si basa su considerazioni di natura puramente procedurale, concernenti i requisiti di forma del gravame, per cui va preliminarmente verificato se le norme da prendere in considerazione in questo ambito siano cantonali oppure federali. A questo proposito l' art. 82 DPA prevede che la procedura davanti ai tribunali cantonali sia retta dal diritto cantonale, nella misura in cui gli articoli 73-81 DPA non dispongano altrimenti. La procedura ricorsuale è disciplinata all' art. 80 DPA . In base a questa disposizione i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale sono ammissibili anche nelle cause penali deferite al giudizio del tribunale cantonale conformemente all'art. 73 (art. 80 cpv. 1 DPA). Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici. Essi devono presentare per scritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale (art. 80 cpv. 2 DPA ; DTF 129 IV 345 consid. 2.3). A prescindere dunque dalle regole sulla legittimazione e sui termini ricorsuali, il diritto cantonale disciplina in maniera esclusiva le forme da rispettare nella presentazione di rimedi giuridici cantonali. Eventuali vizi in questo ambito esulano dal sindacato del

Tribunale federale in sede di ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP). Di conseguenza, dato che le carenze formali eccette dalla CCRP sono di esclusiva pertinenza della procedura cantonale e sono inoltre pregiudiziali all'applicazione delle norme di diritto federale su cui è altrimenti fondato il gravame, il Tribunale federale non può entrare nel merito delle censure in esso contenute. Per questi motivi il ricorso risulta inammissibile e va disatteso.

E. 2

Non si riscuotono spese.

E. 3

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 agosto 2004

In nome della Corte di cassazione penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.